Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

TRIBUNALE di RAVENNA
UDIENZA DELLA CAUSA n. r.g. OMISSIS
svolta con trattazione cartolare tra

CLIENTE

ATTORE

e

BANCA

CONVENUTO

Il Giudice
Visto il DL 11/2020, il DL 18/2020, il DL 23/2020 e il DL 28/2020,
visti i decreti del Presidente del Tribunale di Ravenna n. 31, 34, 36 e 44 del 2020,
visto il Protocollo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Ravenna del 2.5.2020,
Dato atto che nel presente procedimento è stata disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett h) DL 18/2020 con concessione alle parti di termini per brevi note di udienza,
vista la legge 77/2020,
visto l'art. 1 comma 3 DL 125/2020,
viste le note di udienza depositate dalle parti telematicamente prima dell'udienza,
definitivamente pronunciando ex art. 702 bis c.p.c.,
osserva quanto segue.

Con il presente ricorso CLIENTE deduce di aver sottoscritto contratto di acquisto di pietre preziose su consiglio e sollecitazione di dipendenti dell'istituto bancario convenuto, presso la filiale di OMISSIS ove era correntista, e di aver successivamente scoperto che il prezzo da versare era ben maggiore del valore dichiarato della pietra e che il valore di quest'ultima era nella realtà inferiore rispetto a quello concordato. Chiedeva pertanto la condanna dell'istituto al risarcimento dei danni conseguenti.

Si costituiva in giudizio l'istituto convenuto, negando la fondatezza della domanda avversaria e chiedendo il suo rigetto.

La ricorrente non ha articolato alcun mezzo di prova, nonostante la decisa contestazione delle sue deduzioni da parte del resistente, ritenendo fin da subito la causa matura per la decisione.

Sulla base degli atti di causa non risulta però provato che i dipendenti dell'istituto bancario abbiano fornito informazioni erronee o ingannevoli sull'affare o su caratteristiche rilevanti dell'operazioni.

Non risulta dimostrato il ruolo attivo e di proposizione da parte dei dipendenti della banca ai fini della conclusione del contratto, tale da far sorgere in capo alla ricorrente, cliente dell'istituto, un affidamento sulla veridicità e correttezza delle condizioni indicate nella brochure informativa reperita nei locali dell'istituto.

Né assumono valore probatorio in tal senso, utili ai fini dell'affermazione di una specifica responsabilità contrattuale o extracontrattuale dell'istituto, la semplice produzione di articoli di stampa, di precedenti giurisprudenziali relativi ad altri casi, in cui verosimilmente il materiale

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

probatorio era più vasto, o di delibere Agcom che di per sé non offrono elementi specifici di valutazione su eventuali responsabilità contrattuali o extracontrattuali dell'istituto.

Dagli atti di causa emerge invece con chiarezza che l'istituto non ha assunto alcuna responsabilità diretta per detto affare, così come espressamente indicato sia nella brochure informativa sia nei moduli sottoscritti dalla cliente.

Nella brochure si legge infatti chiaramente che, con riferimento all'investimento, *"le banche svolgono una attività di mero orientamento della clientela interessata; informazione più approfondite in ordine all'investimento potranno essere richieste solo alla SOCIETÀ a cura del cliente; la Banca non assume alcuna responsabilità in proposito, con particolare riferimento alle caratteristiche della pietra"* (cfr. doc. 7 pag. 11 parte convenuta).

Nella proposta di acquisto sottoscritta dalla cliente si legge poi, ancor più chiaramente, che la cliente è consapevole *"che la banca stessa non assume alcuna responsabilità in merito al contratto che intercorre solo tra il Cliente e SOCIETÀ"* (cfr. doc. 1 parte convenuta).

Il contratto in questione è stato concluso dalla CLIENTE solo con SOCIETÀ e il versamento del prezzo concordato è stato effettuato direttamente in suo favore, con piena consapevolezza dell'acquirente di trattare con un soggetto diverso dall'istituto bancario che, nello specifico, non ha assunto alcuna garanzia o responsabilità in relazione all'affare.

Sulla scorta di tutte le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato.

Spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda in relazione alle risultanze di cui alla delibera AGCOM 30.10.2017 ancora oggetto di impugnazione.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando ex art 702 bis ss. c.p.c., ogni contraria domanda, istanza ed eccezione respinta, disattesa ed assorbita, così provvede:
rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Ravenna, 9.11.2020

Il Giudice
dott. Annarita Donofrio

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376